

**COMUNE DI COLOGNE
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

Approvato con delibera C.C. n. 09 del 07/03/2007

Modificato con delibera C.C. n.18 del 07/06/2012

Articolo 1¹

A decorrere dall'anno d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata nella misura delle seguenti aliquote divise per scaglioni di reddito Irpef:

- a) 0,20%, fino a 15.000 euro di reddito imponibile;
- b) 0,45%, per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
- c) 0,60%, per redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro;
- d) 0,79%, per redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro;
- e) 0,80 % per redditi oltre 75.001 euro;

Articolo 2

La variazione dell'aliquota è disposta annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione anche in assenza dei decreti stabiliti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs 360/98 e s.m.. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

Articolo 3

Non è stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86 . L'addizionale è dovuta da coloro che hanno il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2007.

Articolo 4

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 1 al reddito imponibile dell'anno precedente.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 DPR 600/73, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Articolo 5

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente attraverso apposito codice tributo assegnato al comune di Cologne.

¹ Art. 1 Sostituito con delibera C.C. n. del

Articolo 6 ²
Soppresso

Articolo 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

² Soppresso con delibera C.C. n. del